

CAPITOLATO SPECIALE (bozza)

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, IN LOTTO UNICO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, ARCHIVIAZIONE, STOCCAGGIO e TRACCIABILITA’ DELLE BIOCASSETTE DI INCLUSIONI IN PARAFFINA (MICRO E MACRO) NON INFORMATIZZATA, DELL’AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA PER LE SEDI DI TREVISO E CONEGLIANO, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

## Sommario

Art. 1 - PREMESSA .....	4
Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO .....	6
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO, MODIFICHE DEL CONTRATTO ED IMPORTO.....	7
Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	7
Art. 5 - STIMA PRODUZIONE NUMERO BIOCASSETTE ANNUALE.....	8
Art. 6 - SMALTIMENTO SCADENZARIO BIOCASSETTE.....	8
Art. 7 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	8
Art. 8 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO E SCAFFALATURE.....	8
Art. 9 - AUTORIZZAZIONI .....	10
Art. 10 - CARATTERISTICHE TERMO-IGROMETRICHE .....	10
Art. 11 - CARATTERISTICHE ANTINCENDIO.....	11
Art. 12 - PERIODO DI PROVA .....	11
Art. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI .....	11
Art. 14 - CONTROLLI .....	12
Art. 15 - PENALITÀ .....	12
Art. 16 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	14
Art. 17 – RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE .....	14
Art. 18 – MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
Art. 19 - DANNI A TERZI .....	16
Art. 20 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO.....	16
Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	17
Art. 22 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO .....	18
Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	19
Art. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	19
Art. 25 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....	20
Art. 26 - SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO .....	21
Art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 28 - RECESSO.....	23
Art. 29 – REVISIONE PREZZI.....	23
Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	24
Art. 31 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI.....	24
Art. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	24
Art. 33 – VARIAZIONI SOGGETTIVE .....	25
Art. 34 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	25

Art. 35 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA.....	25
Art. 36 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI DELL' APPALTATORE .....	25
Art. 37 - FORO COMPETENTE.....	25
Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI .....	25

## **Art. 1 - PREMESSA**

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento, in Lotto Unico, del servizio di trasporto, archiviazione, stoccaggio, tracciabilità, conservazione e successivo recupero/consegna (su richiesta delle U.O.) delle biocassette di inclusione in paraffina delle UU.OO di Anatomia Patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana (sede P.O. di Treviso e P.O. di Conegliano), prodotte dalla predette U.O. negli ultimi 20 anni in un archivio centrale esterno, al fine di garantire l'adeguatezza sia in termini di spazi che di sicurezza alle strutture in cui sono allocate attualmente le relative Anatomie Patologiche dei due presidi ospedalieri.

Verranno archiviati in questo archivio centrale esterno le successive biocassette prodotte da tali U.O. di anno in anno, in base all'esigenza di esternalizzazione (da ritirare come punto unico sede di Treviso).

Verranno riportate le biocassette in sede U.O. di Anatomia Patologica di Treviso il 20esimo anno per poter procedere allo smaltimento.

La conservazione delle biocassette è un'attività prioritaria finalizzata a garantire una diagnosi corretta e completa. Altrettanto prioritaria diventa la loro custodia nel tempo per assolvere ad eventuali richieste del paziente o loro famigliari per ulteriori analisi o per altre esigenze cliniche.

Al fine di una più agevole comprensione del servizio richiesto, si riporta un passaggio fondamentale estratto dalle Linee Guida redatte dal Consiglio Superiore di Sanità del ministero della Salute di maggio 2015, in maniera di Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di Anatomia Patologica:

*“La conservazione dei campioni citologici, biotici e chirurgici diventa prioritaria al fine di garantire una diagnosi corretta e completa, ma altrettanto prioritaria diventa la loro custodia nel tempo per assolvere ad eventuali richieste del paziente che necessita del preparato per ulteriori analisi o per altre esigenze cliniche. A questo fine è importante altresì assicurare la tracciabilità del campione dal momento del prelievo e durante il ciclo lavorativo sino all'archiviazione per evitare errori di identificazione o lo smarrimento e la rintracciabilità, conservazione e custodia del materiale di archivio (blocchetti di tessuto in paraffina) nell'Anatomia patologica. Inoltre, gli archivi di Anatomia Patologica possono rappresentare una delle maggiori biobanche di tessuto per la ricerca di nuovi biomarcatori e lo sviluppo e validazione di test diagnostici.*

*(...) La perdita di un campione in Anatomia Patologica è da considerare come evidenza grave essendo spesso il campione irriproducibile. Occorre pertanto mettere in atto tutte le procedure che elidano tale rischio ponendo in atto una catena di custodia adeguata con l'individuazione di soggetti responsabile della procedura.”*

Si precisa che, al fine di evitare errori di identificazione e/o di smarrimento è importante assicurare la tracciabilità del campione dal momento del prelievo delle biocassette dalle corrispondenti U.O. sino all'archiviazione e la tracciabilità degli stessi, (comprese le fase intermedie di conservazione e custodia).

La perdita o l'errata attribuzione di un campione ovvero biocassetta di Anatomia Patologica, con mancata o eccessivamente ritardata rintracciabilità (consegna materiale richiesto), è da considerarsi come “evento grave” (essendo il campione irriproducibile) e comporta quindi una responsabilità giuridica. Risulta pertanto necessario porre in essere tutte le procedure che evitino o riducano al minimo possibile tale rischio, realizzando una catena di custodia adeguata con l'individuazione delle funzioni dei responsabili di ogni singolo segmento di procedura. Al momento le biocassette sono stoccate presso le UU.OO di Anatomia Patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e precisamente nelle sedi del Presidio Ospedaliero di Treviso e del Presidio Ospedaliero di Conegliano.

### **1.1 - IDENTIFICAZIONE E NUMERO TOTALE DI BIOCASSETTE**

Si evidenzia che le biocassette archiviate degli ultimi 20 anni sono identificabili:

- per il Presidio di Conegliano, la biocassetta descrive la sede con C maiuscola e le ultime 2 cifre dell'anno processato. Es. C23-I-00000;
- per il Presidio di Treviso, la biocassetta descrive la sede con T maiuscola e le ultime 2 cifre dell'anno processato. Es. T23-I-00000;

I contenitori usati per l'archivio delle biocassette sono:

- Per la sede di Conegliano: cartone spesso, e contenitori in acciaio;
- Per la sede di Treviso: cartone spesso, contenitori denominati Plastik Blok in materiale Polistirolo 454 C KG Natur (*Si allega scheda tecnica*).

Si informa che dal 15 Gennaio 2025 la numerazione delle biocassette non è più distinta tra TV e CN ma è definita con un'unica con descrizione: TV25-I-00000.

## **1.2 - INGOMBRO ESPRESSO IN H E M LINEARI**

L'ingombro totale delle biocassette tra TV e CN è di circa 180 m lineari per un'altezza di circa 1,60 per gli archiviatori in Plastik Block e altezza variabile per le biocassette archiviate in cartone spesso.

## **1.3 - SEDE DI RITIRO BIOCASSETTE ULTIMI 20 ANNI**

*Ospedale di Treviso*

- Archivio storico interno in Anatomia Patologica, piazzale dell'Ospedale 1 31100 Treviso;

*Ospedale di Conegliano*

- Archivio storico interno presso Ospedale Civile, via Brigata Bisagno 5, 31015 (sotto Anatomia Patologica stanza n. 38);
- Archivio storico interno presso Ospedale De Gironcoli, via Daniele Manin 110, 31015 (vicino rampa stanza n. 33, e ex cellette mortuarie accanto rampa stanza 1B e 5B).

## **1.4 - SEDE DI RITIRO BIOCASSETTE ANNO IN CORSO**

*Ospedale di Treviso:*

- Archivio storico interno in Anatomia Patologica, piazzale dell'Ospedale 1 31100 Treviso

## **1.5 - SEDE DI CONSEGNA BIOCASSETTE DA SMALTIRE (20ESIMO ANNO)**

*Ospedale di Treviso:*

- Archivio storico interno in Anatomia Patologica, piazzale dell'Ospedale 1 31100 Treviso

## **1.6 - NUMERO DI BIOCASSETTE TRA TREVISO E CONEGLIANO, TOTALE**

Si riporta in numero totale delle biocassette degli ultimi 20 anni, circa 3.756.500 comprensivo di biocassette piccole (misura di cm 4 x 3 x 1), comprensive di circa 10.000 biobassette MACRO (misura di cm 7,5 x 5,5 x 3).

Anatomia Patologica Ulss 2 Marca Trevigiana			
Anno	U.O. Treviso	U.O. Conegliano	Totale TV+CN per anno
2004	83000	55000	138000
2005	83000	60000	143000
2006	85000	63000	148000
2007	97000	63000	160000
2008	103000	63000	166000
2009	106000	67500	173500
2010	104000	67000	171000
2011	90000	64000	154000
2012	110000	61000	171000
2013	110000	63000	173000
2014	126000	61000	187000
2015	110000	58000	168000
2016	125000	58000	183000
2017	100000	59000	159000
2018	116000	57000	173000
2019	132000	61000	193000
2020	126000	54000	180000
2021	156000	58000	214000
2022	156000	64000	220000
2023	150000	66000	216000
2024	200000	66000	266000
			<b>Totale n. Biocassette</b>
<b>totale</b>	<b>2468000</b>	<b>1288500</b>	<b>3756500</b>

## Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in Lotto unico del servizio di:

- Trasporto, archiviazione, stoccaggio, tracciabilità e conservazione delle biocassette di inclusioni in paraffina (Micro e Macro) delle UU.OO Anatomia Patologica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana per la sede di Treviso e Conegliano (degli ultimi 20 anni, archivio storico centrale esterno)
- Trasporto, archiviazione, stoccaggio, tracciabilità e conservazione delle biocassette di inclusioni in paraffina (Micro e Macro) delle UU.OO Anatomia Patologica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana dalla sede di Treviso (ogni 12 mesi, archivio recente)
- Trasporto dall'archivio centrale esterno alla sede di Treviso, dell'anno destinato a smaltimento (su indicazione dell'U.O. Anatomia Patologica)
- Recupero e trasporto delle biocassette (su richiesta dalla sede di Treviso e/o Conegliano) dall'archivio Centrale Esterno della ditta aggiudicataria con consegna presso la sede di Treviso

Si precisa che:

- La perdita o l'errata attribuzione di un campione di Anatomia Patologica, con mancata o eccessivamente ritardata rintracciabilità, è da considerarsi come "evento grave", (essendo spesso il campione irriproducibile), e comporta quindi una responsabilità giuridica.

- Risulta basilare mettere in atto tutte le procedure che evitino o riducano al minimo possibile tale rischio, realizzando una catena di custodia adeguata con l'individuazione delle funzioni dei responsabili di ogni singolo segmento di procedura.
- Possibilità di recupero della biocassetta/delle biocassette entro 3 gg lavorativi dalla presa in carico (invio richiesta) i caso di urgenza e 10 gg lavorativi in caso di routine.
- I caso di particolare esigenza il personale ospedaliero dipendente dell'ULSS 2 Marca Trevigiana abbia la facoltà di poter accedere all'archivio esterno centrale per il recupero in autonomia della biocassetta, (prima dei termini sopradescritti).
- Possibilità di effettuare un sopraluogo da parte del personale dell'ULSS2 Marca Trevigiana/Personale per poter monitorare l'andamento del servizio e l'effettivo stato di conservazione delle biocassette (ambiente, sistemi di sicurezza, ecc.)
- La richiesta verrà effettuata dall'Anatomia Patologica di Treviso o Conegliano direttamente alla ditta appaltante. La Ditta metterà a disposizione un indirizzo e-mail ed un numero di telefono reperibile dalle 08:30 alle 16:30 attivo dal Lunedì al Venerdì, con indicazione dell'orario di pausa (massimo 1 h), ed un secondo numero di telefono per eventuali urgenze.
- La ditta dovrà dare riscontro/risposta della presa in carico della richiesta entro la giornata per le richieste effettuate entro le 12:30, e il mattino dopo per le richieste effettuate dopo le 12:30.

### **Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO, MODIFICHE DEL CONTRATTO ED IMPORTO**

Il servizio avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9, art. 120, D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'importo a base di gara è pari ad € 197.0000,00 + IVA, per il periodo di 36 mesi.

CPV 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini.

### **Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà costituito dalle seguenti attività principali:

- immobile dedicato all'archiviazione delle biocassette dell'“Archivio Storico Centrale Esterno” con adeguati impianti per garantire (a titolo non esaustivo) lo stoccaggio e l'archivio, il rispetto delle normative di settore specifico, le normative relative alla sicurezza antincendio, la sorveglianza e la tracciabilità;
- tutte le attrezzature dedicate al trasporto (es. confezionamento e materiali dedicati alla movimentazione) necessarie per assicurare la corretta conservazione e tracciabilità delle biocassette secondo le normative e le condizioni dettate dalle buone prassi e linee guida di settore, in coerenza con i processi in atto negli Archivi attuali delle sedi di Treviso e Conegliano. *(Distinguendo le due sede di provenienza e in ordine crescente annuale;*
- il monitoraggio, registrazione e verifica delle condizioni ambientali di stoccaggio;
- l'individuazione delle posizioni di stoccaggio e transito (in fase di verifica all'ingresso, archiviato, ecc);
- la reportistica relativa al servizio intero, la gestione di fasi di inventario annuale;
- la gestione delle scadenze per lo smaltimento, con rientro alla sede di Treviso dell'anno definito (20esimo);
- presa in carico annuale dell'anno da esternalizzare all'archivio esterno centrale.

## **Art. 5 - STIMA PRODUZIONE NUMERO BIOCASSETTE ANNUALE**

La produzione annuale in numero di pezzi (a titolo indicativo) delle biocassette presso U.O.C. di Anatomia Patologica ULSS2 Marca Trevigiana, sono rispettivamente

### Ospedale di Treviso:

- 200.000 biocassette , micro e macro;

### Ospedale di Conegliano:

- 80.000 biocassette, micro e macro;

## **Art. 6 - SMALTIMENTO SCADENZARIO BIOCASSETTE**

Presso gli Archivi Locali verranno conservate le biocassette degli ultimi due anni. L'anno in corso e l'anno precedente (solo Treviso, archivio unico). La ditta provvederà al ritiro delle biocassette dell'anno da esternalizzare, contestualmente al rientro in sede dall'archivio esterno storico centrale, dell'anno da smaltire. Tale procedura sarà effettuata con cadenza annua, da effettuarsi entro il mese di gennaio.

## **Art. 7 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Il sopralluogo è **obbligatorio**. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. **La richiesta di sopralluogo deve essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 00/00/2025**, mediante comunicazione da effettuarsi per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail, indirizzo PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo sono comunicati ai concorrenti con **almeno 3 giorni lavorativi** di anticipo. Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **Art. 8 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO E SCAFFALATURE**

La superficie e la volumetria dell'edificio proposto dovrà tenere conto delle necessità di stoccaggio, di movimentazione e di gestione dei campioni da custodire, in funzione della tipologia e dei quantitativi da conservare, del metodo di archiviazione proposto (a terra, a scaffale, con magazzini rotativi, etc.), nel rispetto delle norme di prevenzione incendi applicabili, con particolare riferimento al carico di incendio specifico e al carico di incendio specifico di progetto, da calcolarsi sulla scorta dei poteri calorifici e dei quantitativi delle

diverse tipologie di materiali ed in funzione dei presidi antincendio presenti (estintori, idranti, impianti di spegnimento ad acqua o a gas, etc.).

Si dovrà dare altresì riscontro in merito ai seguenti criteri:

- la collocazione geografica è oggetto di valutazione, sia nell'ottica del contenimento dell'emissione di CO<sub>2</sub> da parte dei mezzi di trasporto utilizzati dal concorrente, sia in relazione alle attività di controllo e gestione che l'Azienda Sanitaria potrà svolgere presso l'immobile stesso, sia nell'ambito della verifica dello stato di conservazione dei campioni, sia per necessità cliniche;
- il concorrente potrà proporre un edificio singolo o più edifici purché vicini tra loro; potrà essere singolo o confinante con altri edifici. Le caratteristiche generali dell'immobile, o degli immobili (tipologia del fabbricato, anno di costruzione e ultima ristrutturazione complessiva, numero di piani, caratteristiche costruttive, ecc...) saranno oggetto di valutazione.
- il concorrente dovrà indicare se l'edificio oggetto di proposta rispetta le norme applicabili, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - il Regolamento Comunale riguardante le dimensioni dei locali, caratteristiche illuminanti/ventilanti, igienico sanitarie;
  - le norme antisismiche;
  - le norme di prevenzione incendi;
  - le norme sul superamento delle barriere architettoniche (DPR 503/96 e s.m.i.);
  - le normative sui luoghi di lavoro considerata la tipologia di materiale conservato e le attività di supporto previste (uffici, servizi igienici, etc.) ai sensi del D.lgs. 81/2008 o se invece dovrà essere adeguato; nel secondo caso dovrà indicare una previsione temporale per l'ottenimento delle autorizzazioni e la conclusione dei lavori con esito positivo ed ottenimento delle conformità e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di deposito;
- l'edificio deve essere privo di materiali di costruzione tossico-nocivi quali ad esempio: amianto, formaldeide, benzene, biossido di azoto, piombo, ecc;
- dovrà essere garantita la buona tenuta degli infissi esterni all'aria, all'acqua, al rumore e chiusure ben funzionanti, con caratteristiche di tenuta termica di almeno  $U = 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$  o minore; non devono essere soggetti ad infiltrazioni d'acqua; occorre dichiarare le caratteristiche possedute sulla base di certificazioni del produttore; infine devono essere dotati di elementi oscuranti efficienti ed in buono stato;
- le finiture esterne ed interne (intonaci, tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti, infissi interni, ecc.) devono essere in ottimo stato, pari al nuovo per quelle interne;
- non vi deve essere presenza di umidità, umidità di risalita ed infiltrazioni di acqua, in particolare nei locali adibiti ad archivio; non vi deve essere presenza di muffe;
- pavimenti e solai dovranno avere portata utile conforme alla destinazione d'uso prevista per la funzione archivio;
- l'immobile deve garantire un'adeguata dotazione impiantistica, anche di sicurezza; considerati gli obblighi di conservazione previsti dalle normative vigenti e la necessità di garantire la riservatezza dei dati inerenti i campioni conservati e visto che parte del materiale da gestire (inclusioni/biocassette) è conservato in paraffina, si dovrà altresì assicurare quanto segue:
  - gli ambienti saranno caratterizzati da condizioni microclimatiche (temperatura ed umidità controllate) certificate e tali da garantire la conservazione dei campioni sulla scorta delle indicazioni di seguito riportate;
  - l'attività di archivio dovrà essere autorizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco competente attraverso il rilascio del certificato di prevenzione incendi a chiusura dell'iter previsto dal Decreto 151/2011, a seguito di una realizzazione e di una gestione dell'attività certificata in ossequio alle norme tecniche e cogenti applicabili in materia, per quanto concerne gli aspetti architettonici, edili ed impiantistici; l'adozione di sistemi di protezione idrica, di spegnimento automatico e/o l'adozione di contenitori resistenti al fuoco in grado di aumentare la sicurezza ai

fini antincendio e diminuire il rischio di perdita/danneggiamento dei campioni saranno oggetto di valutazione;

- l'edificio dovrà essere dotato di sistema automatico di rivelazione ed allarme manuale d'incendio certificato e correttamente funzionante;
- sistemi di controllo da animali e/o insetti;
- l'edificio dovrà essere dotato di sistemi di allarme contro le effrazioni certificati e correttamente funzionante;
- tutti gli impianti devono essere certificati e non costituire fonte di innesco. A tal fine dovranno essere consegnati i collaudi e le Dichiarazioni di Conformità di ciascun impianto.

**In merito agli arredi/scaffalature ove contenere i materiali questi dovranno:**

- essere funzionali all'archiviazione e alla custodia dei vari campioni in base alla diversa tipologia, conformazione e dimensione;
- essere dotati gli accorgimenti antisismici al fine di evitare il pericolo di ribaltamento, rottura e caduta dei campioni in caso di sisma;
- le attrezzature per la custodia delle biocassette dovranno assicurare la protezione dalla polvere delle biocassette stesse;
- in particolare, per le inclusioni in paraffina, il sistema di custodia dovrà proteggere dall'eventuale aggressione da parte di micro-organismi;
- proteggere le biocassette da umidità o acqua e pertanto essere sollevate da terra (non potranno essere collocati a diretto contatto con il pavimento).

Non si richiede un sistema di archiviazione e tracciamento di tipo informatizzato.

L'eventuale adozione di sistemi di archiviazione con tracciamento tramite software di gestione e l'utilizzo di eventuali contenitori climatizzati e/o resistenti al fuoco e di eventuali archivi meccanizzati saranno oggetto di valutazione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Azienda ULSS.

## **Art. 9 - AUTORIZZAZIONI**

L'edificio dovrà essere in regola con le vigenti normative applicabili nei vari ambiti, quali quello edilizio, quello urbanistico, quello di tutela della salute dei lavoratori e quello di prevenzione incendi.

Dovranno essere presenti:

- permessi edilizi;
- agibilità;
- collaudo statico;
- dichiarazioni di conformità degli impianti.

Per le autorizzazioni in termini di sicurezza antincendio, si rimanda al paragrafo dedicato.

L'edificio dovrà inoltre essere dotato di Attestato di certificazione energetica.

Indicare, ai fini della valutazione, le eventuali certificazioni di classificazione sismica o comunque dotazioni antisismiche possedute dall'edificio.

## **Art. 10 - CARATTERISTICHE TERMO-IGROMETRICHE**

Deve essere garantito il benessere termo igrometrico in base alla UNI EN 15251 e UNI ISO EN 7730 in relazione con i luoghi di lavoro.

In particolare, si dovranno garantire i seguenti valori:

- per le aree di stoccaggio delle inclusioni in paraffina:
  - Temperatura media uniforme nei locali pari a  $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ ;
  - Umidità Relativa:  $50\% \pm 5\%$  U.R.

Dovrà essere garantita la ventilazione naturale ed eventualmente solo come integrativa alla prima, una ventilazione forzata.

## **Art. 11 - CARATTERISTICHE ANTINCENDIO**

L'edificio e gli impianti tecnologici a servizio dello stesso dovranno consentire, in funzione della tipologia e dei quantitativi di materiale indicati dalla Stazione Appaltante, l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di deposito di materiale combustibile (oltre che di eventuali attività accessorie, quali l'esercizio di centrali termiche) ai sensi del Decreto 151/2011; a tal fine dovrà essere dato riscontro dell'avvenuto deposito della SCIA ai fini antincendio o dell'avvenuto rilascio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente del Certificato di Prevenzione incendi.

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere presentato il progetto prevenzione incendi che il concorrente intenderà realizzare, secondo la normativa vigente, e che dovrà essere oggetto di autorizzazione di cui sopra prima dell'avvio del servizio.

Dovranno essere presenti:

- rete idrica antincendio progettata, realizzata e gestita secondo le norme tecniche e cogenti applicabili, di cui dovranno essere forniti i documenti certificativi e riscontri manutentivi;
- impianto di rivelazione automatica ed allarme manuale progettato, realizzato e gestito secondo le norme tecniche e cogenti applicabili, di cui dovranno essere forniti i documenti certificativi e riscontri manutentivi.

Le strutture portanti e separanti dovranno avere un livello III di prestazione ai sensi del DM 09/03/2007.

Saranno altresì oggetto di valutazione:

- la resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti, con particolare riferimento all'adozione di un eventuale livello IV di prestazione;
- la consistenza della rete idrica antincendio (protezione interna, interna od esterna, tipologia di alimentazione, etc.);
- l'eventuale suddivisione in compartimenti antincendio del deposito e l'estensione del singolo compartimento, utili al fine di contrastare la propagazione dell'incendio e salvaguardare i materiali conservati;
- l'eventuale adozione di impianti di spegnimento automatico volti al contenimento dei pericoli di incendio e la tipologia di agente estinguente (acqua, gas, etc.) a valutare l'impatto dello stesso sui materiali in caso di attivazione.

## **Art. 12 - PERIODO DI PROVA**

I servizi oggetto del presente capitolato si intendono conferiti a titolo di prova, per i primi 6 mesi dalla data di effettivo inizio degli stessi, al fine di consentire all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato, e in particolare con riferimento agli esiti dei controlli sui servizi, di cui al successivo art. 17. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, verrà data alla Ditta affidataria mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte dei servizi correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserverà la facoltà di affidare i servizi oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria di gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti. L'Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

## **Art. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI**

In fase di analisi/elaborazione.

## **Art. 14 - CONTROLLI**

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione della Stazione Appaltante per verificare l'efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l'erogazione del Servizio, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio);
- la verifica dell'operato degli addetti, in merito all'utilizzo della divisa di lavoro, all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee e all'adeguatezza del comportamento adottato.

Nel caso vengano riscontrate inadempienze durante i controlli, queste saranno comunicate tempestivamente al Gestore del Servizio, che dovrà provvedere all'immediata risoluzione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Il disservizio comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo relativo.

## **Art. 15 - PENALITÀ**

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo od in violazione delle disposizioni del presente Capitolato, saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento, nonché di verifiche puntuali od a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

### **Contestazioni**

L'Azienda ULSS 2 farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda Sanitaria indicherà.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, come di seguito specificato.

### **Penali**

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Le penali verranno applicate nei casi e per gli importi di seguito specificati:

	IRREGOLARITÀ	IMPORTO PENALITÀ MASSIMA PER OGNI CONTESTAZIONE	COMMINAZIONE
1	Consegna biocassette non effettuata nei termini previsti dal presente capitolato	150,00 €	Per ogni giorno di ritardo della consegna (rispetto ai 3ggg o 10 gg. indicati al precedente art. 2).  L'operatore economico dovrà provvedere a giustificare ed identificare la motivazione del ritardo di consegna con ricostruzione degli eventi che l'hanno determinata.
2	Mancata disponibilità di un operatore/mezzo di trasporto	€ 1.000,00	a singolo evento.
3°	A seguito di controlli presso l'archivio centrale esterno, riscontro di mal funzionamento del sistema antincendio o videosorveglianza	€ 1.000,00 a singolo evento	es. rottura videocamera ecc.
4	Controllo idoneità ambientale (temp/umidità) e stato di conservazione del materiale	€ 6.000,00	riscontro del personale dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana di effettiva mal conservazione o ambiente non idoneo.
5	Danneggiamento della biocassetta (danno irreversibile)	€ 15.000,00 a biocassetta	riscontro dell'effettivo danno da parte degli operatori dell'ULSS2 Marca trevigiana.
	Smarrimento della biocassetta	€ 20.000,00 a biocassetta	smarrimento della biocassetta, comunicato dall'operatore economico (a seguito del mancato invio della biocassetta richiesta dall'ULSS 2 o a seguito di controlli interni da parte dell'operatore economico) o a seguito accertamento dello smarrimento da parte del personale dell'ULSS n. 2 Marca trevigiana.
7	Mancata risposta da parte della ditta appaltante alla richiesta di consegna della Biocassetta o consegna biocassetta errata	€ 500,00	a singolo evento.
8	Controllo archiviatori non idonei nel tempo (eventuale usura e mancata segnalazione al personale dell'ULSS)	Da € 100,00 a € 1.000,00	a singolo evento.

Le inadempienze descritte non precluderanno all'Azienda ULSS n. 2 il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti e/o di particolare gravità rispetto alla corretta erogazione del servizio. In questi casi l'entità della penale sarà commisurata al disservizio causato, tenendo conto dei maggiori costi sostenuti in termini di:

- impegno del proprio personale per far fronte al disservizio;
- eventuali danni a cose e/o persone;

- ritardo nella esecuzione di attività proprie dell'Azienda ULSS n. 2 (anche considerando l'eventuale ritardo nella esecuzione di prestazioni clinico-assistenziali);
- altro non sopra espressamente specificato.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle penali sarà compensato finanziariamente dal primo corrispettivo utile dovuto dall'Azienda per il servizio di cui al presente Capitolato.

L'applicazione delle penali complessivamente non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, che avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall'avvio di una nuova procedura di affidamento, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione del servizio medesimo (1223 c.c.).

#### **Art. 16 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da imprudenza, imperizia e inosservanza delle vigenti normative, delle prescrizioni del presente documento o delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra. L'appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente l'appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

#### **Art. 17 – RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE**

L'Azienda indicherà il proprio referente (Direttore dell'Esecuzione) che, in qualità di responsabile dei rapporti con l'Appaltatore, sarà a disposizione dello stesso per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo delegato, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

#### **Art. 18 – MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda, ai sensi della normativa vigente. L'Aggiudicatario, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini. La fatturazione dovrà essere

mensile posticipata e fare riferimento al servizio reso nel mese di riferimento. La fattura dovrà essere emessa elettronicamente ed intestata all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 – 31100 Treviso, codice univoco di fatturazione UFEFNN e corredata, se richiesta, dall'idonea documentazione giustificativa. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare: a) la rispondenza del servizio contrattualizzato con quello effettivamente erogato; b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine; c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali. Verranno direttamente trattenute al primo pagamento utile eventuali penali maturate durante lo svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo e previa verifica da parte della struttura incaricata della regolarità delle prestazioni erogate. Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.lgs. 192/2012 e dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e posticipata e dovrà contenere il riferimento al contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza. La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva. L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, tutta la documentazione prevista all'art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157. In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A.". I canoni e i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario

all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'I.V.A. (se dovuta).

### **Art. 19 - DANNI A TERZI**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana di Treviso da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto. Pertanto, la stessa ditta dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore ad Euro 5.000.000,00=:

- a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana connessi all'esecuzione del servizio;
- b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- c) garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere garantiti per R.C.A. con i seguenti massimali minimi: - € 6.000.000,00 per sinistro; - € 5.000.000,00 per sinistro per danni a persone; - € 1.000.000,00 per sinistro per danni a cose. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento. Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stipulazione della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di quibus. Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

### **Art. 20 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore. L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana. Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate. L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto. Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale. L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta. In caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, la comunicazione dei nominativi, e della qualifica dovrà avvenire, quanto meno, con (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi e della qualifica dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i. L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa, dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo. L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo e ritardo nel pagamento delle retribuzioni. Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro. L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza. In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale: segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda ULSS 2; tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato; non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto; rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;  indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino. L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore. Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona. Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto. Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto. Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile). Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

## **Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante si riserva di addebitare gli eventuali danni e le eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., l'Allegato I.4 al Codice, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- D.U.V.R.I. n. 1166;
- cauzione definitiva presentata dall'Aggiudicatario;
- polizza assicurativa presentata dall'Aggiudicatario.

In caso di urgenza, il Committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo Operatore Economico affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con l'Appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

## **Art. 22 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere espletato con assoluta continuità. L'Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso. Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale. In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, l'Appaltatore dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio. In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

## **Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 – comma 4 - del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

## **Art. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.). Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

## **Art. 25 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il contratto che verrà stipulato sarà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.. In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio-Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto; 3) nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto. La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto / subcontratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto / subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.. La "Ditta Aggiudicataria" si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto / subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla "Ditta Aggiudicataria" e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto. Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso

d'asta. Sono a carico della "Ditta Aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85". L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

## **Art. 26 - SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO**

### **1) Descrizione generale del sistema di controllo**

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara. Con l'espressione sistema di controllo si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali. In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo trovano concreta attuazione. Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS 2 Marca trevigiana, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso. È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa appunto.

### **2) Controllo dei requisiti del Servizio**

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (artt. 2-4-6-8-9-10-11) che connotano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'ULSS 2 Marca trevigiana, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio. Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto. I controlli dei requisiti del Servizio, consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto. Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto oltre a quelli dichiarati dalla Ditta nel progetto. Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza di risoluzione del contratto, ai sensi del presente Capitolato. L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto. L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare in particolare:

- a) l'effettiva esecuzione della prestazione in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- b) il rispetto di quanto previsto degli artt. 2-4-6-8-9-10-11 del presente Capitolato, con particolare riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio, ai mezzi e le attrezzature utilizzate ed alle relative modalità di intervento. Al precedente art. 15 vengono definite la modalità con cui procedere con le

contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi in maniera non conforme a quanto richiesto ed alle esigenze dell'Azienda Sanitaria.

## **Art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltretutto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara. In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile). L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi: - dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore; - nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti; - qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto. L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: 1. mancato superamento del periodo di prova; 2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 3. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria; 4. in caso di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 5. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso; 6. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza; 7. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; 8. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; 9. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS; 10. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto; 11. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato; 12. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato; 13. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi; 14. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara. Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di qualifica adeguata. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali

crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile). In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, o per mutate esigenze organizzative dell'“Azienda Socio-Sanitaria.

### **Art. 28 - RECESSO**

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia. L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo (PEC) posta elettronica certificata. L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

### **Art. 29 – REVISIONE PREZZI**

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.2-bis del medesimo Decreto, l'indice Istat di cui si terrà conto per la revisione dei prezzi è l'indice PPS (prezzi alla produzione dei servizi) - codice ATECO 521 – “Magazzinaggio e custodia” corrispondente al codice CPV 63120000-6, ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis.

Come indicato nella tabella D1 del medesimo allegato per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici “business to business ” (BtoB) di Istat.

Pertanto, ai fini del calcolo della revisione prezzi, si utilizzerà l'indice ISTAT business to business (BtoB).

Le modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Istat (art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = (I_t - I_0) / I_0 \times 100$$

Dove  $t = 0$  corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e  $t = 1, 2, 3, t$  corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e  $I$  è l'indice utilizzato.

La variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La frequenza di monitoraggio dell'andamento degli indici, per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione della procedura revisionale, è trimestrale, sui dati definitivi che vengono diffusi entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Il pagamento dell'eventuale corrispettivo determinato dalla suddetta revisione prezzi (rilevazione su base trimestrale) verrà effettuata con cadenza annuale, dopo il termine di 60 giorni dalla fine dell'anno contrattuale di riferimento.

### **Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento. Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. L'Appaltatore sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato.

### **Art. 31 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

### **Art. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13.11.2024 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 33 – VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.lgs. 36/2023. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

### **Art. 34 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". L'Appaltatore è tenuto alla sua osservanza. E' inoltre tenuto all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'A.N.A.C. con Deliberazione n. 7 del 17/01/2023. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 35 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA**

L'Appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento. Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo. Inoltre, l'Appaltatore tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovesse scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

### **Art. 36 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale – di seguito denominato altresì DEC- ed eventuali assistenti al DEC che provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. L'aggiudicataria è tenuta a indicare, contestualmente alla decorrenza del servizio e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda, il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo email del proprio referente.

### **Art. 37 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Socio Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.